

**NORME E PRINCIPI CONTENUTI NEL REGOLAMENTO DELL'ATENEO IN MATERIA
DI BREVETTI**

Gli atti negoziali di cui al presente articolo devono disciplinare il regime dei risultati scaturenti dalle ricerche, con apposita clausola, prevedendo:

- a) la proprietà dei risultati all'Ateneo, nei casi di ricerche che rivestano per la stessa un interesse proprio o comunque prevalente rispetto all'interesse del terzo contraente;
- b) la comproprietà dei risultati tra i contraenti, la contitolarità di un eventuale brevetto e la compartecipazione agli utili se, valutate le condizioni del contratto nonché gli apporti finanziari e le altre risorse fornite dal terzo contraente, la condivisione è da ritenere giustificata; nel caso in cui la comproprietà dei risultati di ricerca e di un eventuale brevetto sia prevedibile a priori, nel calcolo del corrispettivo da richiedere al committente non si deve tener conto di una o più delle voci di costo a), b), h) dell'art. 12, comma 2, al fine di dimostrare un effettivo cofinanziamento dell'attività di ricerca;
- c) l'indicazione esplicita del diritto dell'Ateneo all'utilizzazione scientifica dei risultati della ricerca, senza alcun vincolo diverso dalla menzione del terzo contraente quale soggetto che ha contribuito alle ricerche e fatto salvo, nel caso della comproprietà dei risultati, una dilazione temporalmente definita dell'esercizio di detto diritto, in particolare nell'eventualità che si debba valutare l'interesse a procedere alla protezione brevettuale dei risultati; debbono comunque essere concordate esigenze di riservatezza;
- d) nei casi di ricerche commissionate e che non rivestano per l'Ateneo un interesse proprio o comunque prevalente rispetto all'interesse del terzo contraente, la proprietà dei risultati e dell'eventuale brevetto del terzo contraente, a fronte di un corrispettivo una-tantum ovvero di royalties in favore dell'Ateneo in caso di commercializzazione di tali risultati o di sfruttamento commerciale del brevetto e l'indicazione delle condizioni per l'utilizzazione e la pubblicazione degli stessi.